

COMMISSIONE VII

DIFESA

LI.

SEDUTA DI VENERDÌ 17 NOVEMBRE 1961

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CORONA GIACOMO

INDICE

	PAG.
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	443
Disegni di legge (Discussione e approvazione):	
Nomina a sottotenente di complemento dei sottufficiali in congedo mutilati ed invalidi della Marina e della Aeronautica. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato). (3220)	444
PRESIDENTE	444
BUFFONE	444
LENOCI	444
CAIATI, Sottosegretario di Stato per la difesa	444
Norme sul servizio vestiario dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato). (3336)	444
PRESIDENTE	444, 445
FORNALE, Relatore	445
Nuove misure delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato). (3379)	447
PRESIDENTE	447, 449, 450, 452, 456
FORNALE, Relatore	447
LEONE RAFFAELE	449
CAIATI, Sottosegretario di Stato per la difesa	449, 450
MONASTERIO	450, 456
LENOCI	450
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	456

La seduta comincia alle 9,30.

BUFFONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Ieri la Camera ha solennemente commemorato l'eroico sacrificio dei tredici aviatori italiani barbaramente trucidati mentre adempivano alla loro missione al servizio della pace e della civiltà.

Al di là di ogni vincolo o remora regolamentare, con cuore profondamente commosso la Commissione difesa della Camera, che è costantemente vicina ai problemi ed alle aspirazioni delle Forze armate, sente in questo momento di dover rivolgere un pensiero memore ed affettuoso alla memoria dei nostri fratelli caduti. Essi sono vicini al nostro cuore e, attraverso di noi, vicini al cuore della nazione intera. Ancora una volta sangue italiano viene sparso nel mondo e ancora una volta — con senso di orgoglio lo diciamo — viene sparso per una missione di pace e di civiltà.

Do lettura di un telegramma che il Presidente della Commissione ha inviato al Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare:

« Nome colleghi tutti Commissione difesa Camera dei deputati porgo at gloriosa Aeronautica militare sentimenti profondo cordoglio tragica scomparsa tredici ufficiali e sottufficiali caduti adempimento dovere e missione altamente umanitaria e pacificatrice. Presidente Pacciardi ».

Discussione del disegno di legge: Nomina a sottotenente di complemento dei sottufficiali in congedo mutilati ed invalidi della Marina e dell'Aeronautica (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (3220).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Nomina a sottotenente di complemento dei sottufficiali in congedo mutilati ed invalidi della Marina e dell'Aeronautica ».

Il relatore onorevole Buffone ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BUFFONE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, le norme del regolamento per gli ufficiali dell'Esercito prevedono la possibilità di nominare ufficiali di complemento i sottufficiali in congedo delle forze armate provenienti dall'Esercito. Queste particolari condizioni non sono estese all'Arma aeronautica ed alla Marina, per cui con questo disegno di legge, già approvato dal Senato, si vuole eliminare la diversità di trattamento; si vuole cioè estendere anche alle Forze armate della Marina e dell'Aeronautica il trattamento vigente per l'Esercito.

L'articolo 1 del disegno di legge dispone la perequazione per quanto attiene alla possibilità di promuovere al grado di sottotenente i marescialli e sottufficiali provenienti dalla Marina e dall'Aeronautica che sono invalidi e mutilati di guerra. L'articolo 2 ha lo scopo di consentire il rientro nella forza armata di provenienza di alcuni sottufficiali invalidi e decorati che non potendo conseguire la nomina ad ufficiali in detta arma per difetto del richiesto titolo di studio, siano stati trasferiti nella forza in congedo dell'Esercito e quivi nominati sottotenenti di complemento, e iscritti nel ruolo d'onore.

Poiché queste innovazioni mi sembrano obiettivamente esatte, chiedo ai colleghi della Commissione di voler dare la loro approvazione al disegno di legge, che risponde a criteri di equità e di perequazione nel trattamento degli ufficiali, sottufficiali e invalidi delle Forze armate dello Stato.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

LENOCI. Onorevole Presidente, la mia parte è d'accordo per l'approvazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si associa alle conclusioni dell'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Ne do lettura, con l'intesa che non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

I sottufficiali in congedo della Marina e dell'Aeronautica mutilati ed invalidi di guerra che abbiano conseguito una decorazione al valor militare o una promozione per merito di guerra possono, a domanda e previo parere favorevole della Commissione ordinaria di avanzamento, essere nominati sottotenenti di complemento, anche se non provvisti del prescritto titolo di studio. Si prescinde, per la nomina, dalla idoneità fisica ed il limite massimo di età per conseguire la nomina stessa è stabilito in anni 55.

Il grado di sottotenente di complemento è conseguito dai sottufficiali della Marina nel ruolo degli ufficiali del Corpo equipaggi militari marittimi corrispondente alla categoria di appartenenza, e dai sottufficiali dell'Aeronautica nel ruolo degli ufficiali dell'Arma o Corpo di appartenenza.

(È approvato).

ART. 2.

I sottufficiali mutilati ed invalidi di guerra della Marina e dell'Aeronautica trasferiti nei ruoli del congedo dell'Esercito ed ivi nominati sottotenenti di complemento, ove nelle condizioni previste all'articolo 1 e ne facciano domanda, rientrano nella Forza armata di provenienza col grado e l'anzianità posseduti.

(È approvato).

Avverto che il disegno di legge, per il quale è pervenuto il parere favorevole della V Commissione, sarà posto in votazione a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme sul servizio vestiario dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (3336).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3336 concernente norme sul servizio vestiario dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. Il disegno di legge è già stato approvato dalla competente IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 12 ottobre 1961.

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1961

Comunico che la V Commissione permanente, investita del parere alla nostra Commissione sul disegno di legge in esame, si è espressa favorevolmente.

L'onorevole Fornale ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FORNALE, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi. La somministrazione e la manutenzione del vestiario ai militari delle Forze armate sono attualmente regolate da una serie di disposizioni molte delle quali risalenti al periodo prebellico.

In particolare, mentre per l'Esercito era stabilito che il vestiario venisse fornito direttamente ed in natura, oltretutto ai militari di truppa, anche ai sottufficiali fino al grado di maresciallo, per la Marina e l'Aeronautica tale sistema ha subito variazioni nel senso di corrispondere ai sottufficiali, in luogo della fornitura diretta, una « indennità vestiario » per l'acquisto di detto materiale.

Col disegno di legge sottoposto al nostro esame si viene ad unificare sostanzialmente per tutte le Forze armate la disciplina legislativa della materia, ed a semplificarla riducendola alle norme fondamentali, mentre per le altre si potrà provvedere nella più propria sede regolamentare.

Viene, quindi, adottato per tutte e tre le Forze armate il criterio che alla somministrazione, rinnovo e manutenzione degli oggetti di vestiario e di equipaggiamento personale dei sottufficiali (esclusi i marescialli), dei graduati e militari di truppa provvede in natura l'Amministrazione. In favore dei graduati e militari di truppa è, inoltre, prevista la somministrazione gratuita in natura degli oggetti indispensabili per la pulizia personale.

Per i riflessi sulla spesa a carico del bilancio dello Stato, è stato previsto l'accordo fra il Ministero del tesoro e l'Amministrazione militare nella determinazione della composizione del corredo da distribuire al personale. All'Amministrazione militare spetta, invece, di stabilire la durata minima dei singoli effetti che compongono il corredo e l'equipaggiamento del personale, nonché la facoltà di somministrare, in aggiunta a quelli ordinari, particolari oggetti di vestiario e di equipaggiamento occorrente per servizi speciali cui il personale sia chiamato.

Con l'articolo 3 del disegno di legge si stabilisce che al personale richiamato per istruzione o mobilitazione sia distribuito un corredo di ridotta composizione, tenuto conto dell'epoca dell'anno in cui il richiamo si verifica e della prevedibile durata di questo.

L'articolo 4 specifica che è consentito ai marescialli di approvvigionarsi di determinati capi di vestiario presso i magazzini dell'Amministrazione a prezzi di costo. Su questo punto proporrei che, anziché i soli marescialli, anche gli ufficiali potessero attingere ai magazzini militari; più che altro non tanto per la spesa ma perché il pagamento può avvenire ratealmente, con trattenute sullo stipendio.

Quindi propongo emendamenti aggiuntivi all'articolo 4: « Prima della parola: « marescialli » e prima della parola: « capi », inserire le parole: « gli ufficiali ».

L'articolo 5 è diretto a convalidare i provvedimenti adottati dalla Marina e dall'Aeronautica per evitare, nelle more del riordinamento legislativo, disparità di trattamento tra i propri dipendenti e quelli dell'Esercito, in quanto appariva assolutamente impossibile al livello corrente dei prezzi porre a carico degli interessati l'onere della vestizione o quello della manutenzione stessa.

Il provvedimento, come è detto nell'articolo 7, comporta un maggiore onere annuo di 720 milioni di lire, che può essere fronteggiato con gli ordinari stanziamenti di bilancio e dei capitoli 150 e 158 dello Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1961-62 e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi. Quindi l'onere resta a carico del bilancio del Ministero della difesa e non c'è alcuna richiesta da fare al Ministero del tesoro.

Dopo questa breve illustrazione, propongo alla Commissione di approvare il disegno di legge nel testo che ci è pervenuto dal Senato, salvo l'emendamento da me proposto all'articolo 4.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Poiché nessuno chiede la parola la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli, che, se non vi sono osservazioni o proposte di emendamenti, metterò successivamente in votazione.

ART. 1.

La somministrazione, il rinnovamento e la manutenzione degli oggetti di vestiario e di equipaggiamento personale dei sergenti maggiori, sergenti, graduati e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica nonché dei secondi capi, sergenti, sottocapi e comuni della Marina sono effettuati a cura e spese dell'Amministrazione militare.

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1961

A cura e spese dell'Amministrazione militare è anche effettuata la somministrazione degli oggetti occorrenti per la pulizia personale ai graduati e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica nonché ai sottocapi e comuni della Marina.

(È approvato).

ART. 2.

La dotazione degli oggetti di cui all'articolo precedente è stabilita con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro.

Ai militari indicati nel primo comma dell'articolo precedente destinati a speciali servizi possono essere somministrati gratuitamente, in aggiunta a quelli del corredo ordinario, effetti di vestiario e di equipaggiamento personale nella misura e con le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro della difesa.

Il Ministro della difesa ha parimenti la facoltà di determinare, con suo decreto, il tipo e la qualità degli effetti di vestiario da somministrare ai comandi, enti e navi, quale dotazione a carico di inventario, per uso dei militari destinati a speciali servizi.

La durata minima dei singoli oggetti è fissata dal Ministero della difesa.

(È approvato).

ART. 3.

Ai sergenti maggiori, secondi capi, sergenti, graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni richiamati per istruzione e per mobilitazione o riammessi in servizio è distribuito un corredo ridotto, stabilito volta per volta in base alla stagione nella quale avviene il richiamo e alla presunta durata dello stesso.

(È approvato).

ART. 4.

È in facoltà del Ministro della difesa di stabilire per ogni esercizio finanziario i capi di corredo che i marescialli dell'Esercito e dell'Aeronautica e i capi della Marina possono prelevare a pagamento dai magazzini militari. I prezzi di cessione sono stabiliti in apposite tariffe calcolate in base ai prezzi di costo.

Le somme introitate per vestiario ceduto a pagamento e per vendita di residui debbono essere versate presso le Tesorerie provinciali per il conseguente reintegro dei rela-

tivi importi a favore dei capitoli riguardanti il vestiario dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Il Relatore onorevole Fornale ha proposto il seguente emendamento aggiuntivo:

«Dopo le parole: i capi di vestiario che, aggiungere queste altre: gli ufficiali».

Metto in votazione l'emendamento Fornale.

(È approvato).

Metto in votazione l'articolo 4 nel suo complesso, così modificato in forza dell'emendamento Fornale già approvato:

ART. 4.

È in facoltà del Ministro della Difesa di stabilire per ogni esercizio finanziario i capi di corredo che gli ufficiali, i marescialli dell'Esercito e dell'Aeronautica e gli ufficiali e i capi della Marina possono prelevare a pagamento dai magazzini militari. I prezzi di cessione sono stabiliti in apposite tariffe calcolate in base ai prezzi di costo.

Le somme introitate per vestiario ceduto a pagamento e per vendita di residui debbono essere versate presso le Tesorerie provinciali per il conseguente reintegro dei relativi importi a favore dei capitoli riguardanti il vestiario dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

(È approvato).

ART. 5.

Sono convalidati la somministrazione, il rinnovamento e la manutenzione gratuita degli oggetti di vestiario effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge a favore dei sergenti maggiori e sergenti dell'Aeronautica, nonché la manutenzione gratuita degli oggetti di vestiario effettuata a favore dei graduati e militari di truppa della stessa Forza armata.

È parimenti convalidato il rinnovamento gratuito del corredo ai secondi capi.

(È approvato).

ART. 6.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto e comunque incompatibili con la presente legge.

(È approvato).

ART. 7.

Alla maggiore spesa annua presunta di lire 720 milioni derivante dalla presente legge sarà fatto fronte con gli ordinari stanziamenti dei capitoli 150 (237.000.000) e n. 158 (483.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1961-62 e capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto alla fine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Nuove misure delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (3379).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3379, concernente nuove misure delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo. Il disegno di legge è già stato approvato dalla IV Commissione permanente del Senato nella seduta del 26 ottobre 1961.

L'onorevole Fornale, Relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FORNALE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame è sostanzialmente diretto a stabilire nuove misure delle indennità di aeronavigazione e di pilotaggio spettanti, rispettivamente, agli ufficiali piloti ed osservatori e ai sottufficiali e militari di truppa piloti. Esso si riferisce, quindi, a tutto il personale, dagli ufficiali all'ultimo soldato, che vola.

Il provvedimento risponde all'esigenza, ormai improrogabile, di adeguare le misure delle suddette indennità all'impegno psico-fisico imposto ai piloti militari dalle caratteristiche dei moderni aeroplani e dai nuovi, più esigenti metodi di addestramento. Credo, infatti, che tutti siamo d'accordo che i mezzi di volo di cui dispone ora l'Aeronautica, confrontati con quelli di cui disponeva anni fa, sono talmente mutati e richiedono un tale addestramento e logorio fisico che questa indennità doveva per forza di cose essere ripresa in esame. Infatti l'esecuzione di manovre acrobatiche alle elevatissime velocità degli apparecchi moderni, ma soprattutto le funzioni più gravemente impegnative del volo moderno dal punto di vista neuropsichico, causate dalla crescente complessità della condotta dell'aeroplano, dal suo impiego anche in condizioni av-

verse e dalla conseguente tensione psichica elevata e protratta sono tali da provocare un logorio psico-fisico dell'elemento umano tale che non ha paragone con quello cui esso era soggetto in passato. E, inoltre, da prevedere che l'impiego di macchine sempre più perfezionate inciderà sempre maggiormente su questo logorio.

Inoltre è da tener presente che per l'addestramento sono necessarie come minimo oggi 240 ore di volo, mentre prima ne erano sufficienti 140.

Quindi, tenute presenti queste maggiori esigenze e difficoltà in cui si vengono a trovare i piloti, il disegno di legge sottoposto al nostro esame viene ad aggiornare ed adeguare le indennità di volo. Le misure concordate in sede di approvazione del disegno di legge dinanzi alla competente commissione senatoriale, si basano sui seguenti criteri generali:

a) aumento unico di lire 20.000 lorde mensili per tutti i piloti (ufficiali e sottufficiali), indipendentemente dal grado;

b) aumento del 40 per cento — salvo alcune eccezioni — per le altre categorie di personale.

Restano invariate le misure attualmente previste per le indennità supplementari di volo e per l'indennità riservata agli ufficiali controllori. Per quest'ultima categoria è stato, d'altra parte, predisposto un apposito schema di disegno di legge tendente a migliorare sensibilmente sotto altra forma — cioè con una indennità di specializzazione — l'attuale trattamento.

L'unica innovazione prevista, rispetto all'attuale disciplina, è data dall'articolo 6 che prevede l'istituzione di una indennità di volo fissa mensile per i sottufficiali G.A.r.a.t., ammessi finora a fruire dell'indennità oraria di volo.

A parte gli accennati criteri stabiliti per gli aumenti da apportare alle attuali misure, nella determinazione delle nuove misure lorde è stato tenuto conto delle vigenti aliquote delle ritenute erariali, differenti per i diversi gruppi di gradi. Pertanto sono state stabilite misure lievemente differenziate che consentono di eliminare le attuali anomalie nelle cifre nette risultanti.

Passando in rassegna i singoli articoli del provvedimento, vediamo che l'articolo 1 sostituisce le tabelle A, B, e C annesse alla vigente legge 17 dicembre 1953, n. 953, con altrettante tabelle aggiornate. Per quanto concerne gli ufficiali ed i sottufficiali piloti le relative tabelle tengono conto dell'aumento

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1961

unico di lire 20 mila lorde mensili e dei criteri particolari sopra accennati.

La tabella *B*, inoltre, provvede a concedere un quarto scatto ai sottufficiali piloti — è una innovazione a favore di questa categoria — con oltre 25 anni di effettivo servizio di pilotaggio, in quanto risultano fondate le aspirazioni dei sottufficiali ad avere lo stesso numero di scatti degli ufficiali.

Per i sottufficiali e graduati specialisti, appartenenti alle categorie speciali motoristi, montatori, armieri e via dicendo, l'aumento è stato apportato in ragione del 40 per cento delle attuali misure.

Con la nuova formulazione della « Nota » della tabella *C*, viene semplificata la procedura per la corresponsione dell'indennità alle indicate categorie di specialisti chiamati a far parte degli equipaggi fissi di volo, nei limiti del numero massimo annualmente stabilito dal Ministero per la difesa di concerto con il Ministro del tesoro.

Verrebbe, infatti, eliminata l'attuale macchinosa procedura, che comporta la necessità di vagliare diverse migliaia di specialisti per trarne il numero minimo indispensabile — circa 1.000 — per assicurare le esigenze di funzionamento della linea dei velivoli.

Con l'articolo 2 si provvede a sostituire l'attuale articolo 3 della legge n. 953, riordinando la materia secondo i seguenti criteri, più adeguati alle esigenze istruzionali connesse con la moderna tecnica del volo: 1°) il compenso deve essere corrisposto a tutti gli istruttori di volo e di specialità, in effettivo esercizio presso le scuole ed i reparti di volo; 2°) le diverse misure lorde mensili — previste per i vari gruppi di gradi, in relazione alle differenti incidenze fiscali — sono state fissate con riferimento ad un unico ammontare netto; 3°) l'aumento del 40 per cento è stato apportato alla misura massima lorda oggi in vigore.

L'articolo 3 sostituisce il vigente articolo 4 della legge n. 953. Oltre all'aggiornamento del 40 per cento delle misure in atto per gli allievi dei corsi di pilotaggio e di osservazione aerea, esso provvede ad abrogare la norma che attribuisce al personale militare in possesso del brevetto di pilota di aeroplano e che svolge attività di volo, l'indennità di pilotaggio stabilita per i citati allievi. Detta norma, infatti, risulta inoperante in base all'attuale disciplina concernente la concessione dei brevetti.

L'articolo 4, come risulta modificato dal Senato, tende nei confronti dell'attuale articolo 5 della legge n. 953, 1°) a raddoppiare,

all'incirca, l'attuale misura dell'indennità mensile di volo degli ufficiali dei vari ruoli del corpo del genio aeronautico, e ciò allo scopo sia di meglio compensare le alte prestazioni fornite da detta categoria di ufficiali nella specifica attività, sia di facilitare il reclutamento degli stessi; 2°) ad aumentare del 30 per cento l'indennità attualmente spettante agli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico, in armonia con il criterio generale di aggiornamento.

L'articolo in questione nulla innova nei riguardi dei controllori, per i motivi innanzi accennati.

L'articolo 5, come è stato modificato dal Senato, tende: *a*) a migliorare il trattamento degli ufficiali ex naviganti, transitati nel ruolo servizi in seguito a lesioni dovute a cause di servizio di volo (attuale articolo 6 della legge n. 953); *b*) a migliorare, secondo un'unica misura, il trattamento delle altre categorie di ufficiali (legge 3 aprile 1958, n. 473, e articolo 6 della legge n. 953); *c*) ad aumentare l'indennità degli ufficiali specialisti e assistenti tecnici facenti parte di equipaggi fissi di volo, in armonia con il corrispondente aumento previsto per i sottufficiali e graduati di truppa specialisti in analoga situazione di impiego (articolo 6 della legge n. 953).

L'articolo 6 disciplina l'innovazione cui si è fatto precedentemente cenno. Esso istituisce l'indennità di volo fissa mensile — in luogo dell'attuale indennità oraria — per i sottufficiali e graduati g.a.r.a.t. Le relative misure mensili, variabili con i gradi, sono state fissate in maniera identica a quelle attualmente spettanti agli specialisti non facenti parte di equipaggi fissi di volo (attuale tabella *C*).

L'articolo 7 tende a sostituire l'articolo 8 della vigente legge n. 953. Esso riguarda l'indennità di volo oraria per il personale che non percepisce indennità di volo fissa mensile. La relativa disciplina viene aggiornata e semplificata fissando una misura unica di lire 900 lorde — derivante dall'attuale misura, maggiorata del 40 per cento — per ogni ora o frazione di ora di volo e mantenendo, altresì, il limite massimo mensile secondo un importo di lire 7.000.

L'articolo 8 prevede che la legge debba avere decorrenza dal 1° gennaio 1962.

L'articolo 9 indica l'onere derivante dal provvedimento e le relative fonti di copertura.

Mi pare che con gli emendamenti apportati dal Senato, il provvedimento possa essere soddisfacente per tutti coloro che appartengono alle categorie del volo e dell'aeronautica. Sono d'avviso che, se non vi sono obiezioni

di carattere fondamentale, il provvedimento debba senz'altro essere approvato, non soltanto perché è molto atteso da anni, ma soprattutto perché esso è giusto ed equanime. Mi auguro, quindi, che i colleghi vogliano approvarlo senza modificare il testo pervenutoci dal Senato, dando così una prova di buona volontà.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole For-nale per la sua relazione sulla quale dichiaro aperta la discussione generale, facendo presente agli onorevoli colleghi che il testo su cui discutiamo è già stato approvato dalla competente Commissione permanente del Senato.

LEONE RAFFAELE. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Durante la discussione sul bilancio per l'esercizio finanziario 1961-62 ebbi l'onore di presentare in questa stessa Commissione un ordine del giorno proprio sulla materia che è, oggi, al nostro esame. E pertanto, poiché vedo che il nostro voto — che fu accolto dall'onorevole Ministro — è stato rapidamente attuato, esprimo il ringraziamento mio personale, e credo anche della Commissione che sostenne il mio ordine del giorno, per la rapidità con cui l'onorevole Ministro ed il Governo hanno voluto risolvere il problema delle indennità di volo.

A questo mio ringraziamento mi permetto aggiungere ora un'osservazione di fondo: cioè ancora una volta sono mantenute le disparità, per quanto riguarda le indennità di volo, fra ufficiali e sottufficiali, come nella precedente legislazione. Ora comprendo benissimo che vi debba essere un diverso stipendio fra ufficiali e sottufficiali, come fra gli stessi ufficiali perché i compiti e le responsabilità sono diversi ed a ciascuno di essi va dato un adeguato riconoscimento. Ma l'indennità di volo è stata creata per una specifica ragione: quella del rischio che è uguale per tutti — a me pare — ufficiali e sottufficiali.

Faccio presente agli onorevoli colleghi che quando fu costituita l'Arma aeronautica (decreto-legge 28 marzo 1923, n. 645) venne prevista un'indennità di volo uguale per tutti i piloti, perché i requisiti fisici e quelli tecnico-professionali sono identici per tutti, all'origine.

In seguito, tale indennità fu sostituita da due voci diverse: una di pilotaggio per i sottufficiali, e l'altra di aeronavigazione per gli ufficiali; ma l'importo rimase identico. Le due indennità si differenziarono, invece, successivamente, non solo per quanto riguarda il loro ammontare, ma anche per il diverso trattamento agli effetti indiretti. Così solo agli ufficiali, in caso di passaggio al ruolo servizi provenendo dal servizio permanente nel ruolo

naviganti e dopo aver compiuto un periodo di aeronavigazione non inferiore ai 10 anni o essere stati dichiarati inabili al pilotaggio in seguito a lesioni riportate in servizio di aeronavigazione, viene assegnata una indennità di volo ridotta; mentre ai sottufficiali piloti che si trovano nelle medesime condizioni essa non viene assegnata affatto.

È evidente che queste sperequazioni — siccome l'aumento di 20 mila lire è uguale per tutti — rimangono, né si raggiunge l'effetto di abolirle adottando i correttivi suggeriti poi per i sottufficiali. Basterebbe confrontare fra loro le tabelle *A* e *B* annesse alla presente legge per convincersene.

Queste riflessioni mi avevano indotto a presentare la proposta di due fondamentali emendamenti: la modifica della tabella *B* e la modifica dell'articolo 5; la prima che rimedia a questa differenza di importo tra le due indennità, la seconda che introduce il miglioramento anche per i sottufficiali del ruolo servizi. All'articolo 5 si è verificato questo fenomeno: il testo governativo originario del disegno di legge non aveva previsto alcun miglioramento di indennità sia per gli ufficiali che per i sottufficiali del ruolo servizi: il Senato ha apportato una modifica al testo governativo estendo i benefici relativi agli ufficiali del ruolo servizi...

CAIATI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Ciò è stato fatto su emendamento presentato dal Governo.

LEONE RAFFAELE. Ringrazio l'onorevole Sottosegretario, ma devo rilevare che nella estensione dei benefici sono stati dimenticati i sottufficiali del ruolo servizi.

Era mia intenzione di proporre all'articolo 5 il seguente emendamento aggiuntivo:

« L'indennità di volo, di cui all'articolo 10 delle norme sulle indennità da corrispondere al personale militare e civile dell'Aeronautica, approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato con decreto-legge 8 aprile 1948, convertito in legge 21 aprile 1949, n. 185, quale risulta sostituito dall'articolo 6 della legge 17 aprile 1953, n. 953, è estesa ai sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi e piloti fuori quadro, i quali si trovino nelle condizioni di cui agli articoli suddetti, nella misura di lire 7.400 ».

Il secondo comma di cui all'articolo 10 sopracitato è abrogato e sostituito dal seguente:

« La suddetta indennità è cumulabile con qualsiasi altra indennità, fatta eccezione di

quella di aeronavigazione prevista dagli articoli 1 e 2 per gli ufficiali piloti ed osservatori e sottufficiali piloti, con quella di pilotaggio prevista dall'articolo 3 della presente legge per il personale ammesso ai corsi di pilotaggio ed ai corsi dell'Accademia Aeronautica e con quella di volo prevista dall'articolo 7 della presente legge per il personale militare e civile che compie voli nell'interesse del servizio ».

Tuttavia mi astengo dal proporre questi emendamenti di natura sostanziale per un motivo di fondo: sia gli ufficiali che i sottufficiali tutti dell'Aeronautica attendono con impazienza l'urgente attuazione di questo disegno di legge.

E poiché mi pare che sia già un fatto assai positivo conseguire questi primi, importanti benefici, mi asterrò dal prendere iniziative che potrebbero ritardare l'iter, pregando il Governo di avviare studi perché ogni sprecazione venga eliminata nello spirito della Costituzione italiana, in quanto non mi pare che si possa, per quanto riguarda il rischio, porre diverse condizioni e diverse valutazioni tra ufficiali e sottufficiali.

Non credo di aver bisogno di illustrare ulteriormente il mio pensiero, tanto mi pare essere evidente alla coscienza di tutti, e ho la certezza che il Governo, che si è trovato nella necessità di dovere affrettare il provvedimento, accolga questa mia preghiera e prenda impegno di ristudiare il problema per l'estensione ai sottufficiali dell'Aeronautica dei benefici previsti nel presente disegno di legge.

MONASTERIO. Ho chiesto la parola per esprimere il mio apprezzamento per le considerazioni fatte dal collega Leone su questo disegno di legge, ma al tempo stesso per manifestare la mia sorpresa per le sue conclusioni. Egli ha posto giustamente in rilievo una serie di iniquità che il disegno di legge prevede ai danni di una categoria, come quella dei sottufficiali, che non dovrebbe essere trascurata, sottolineando in particolare l'uguaglianza di rischio che dovrebbe comportare parità di trattamento da parte della legge.

Sono però sorpreso, dicevo, per le conclusioni a cui l'onorevole Leone è giunto, e faccio rilevare, tra l'altro, che il disegno di legge è stato approvato dal Senato il 26 ottobre ed in pochi giorni è già giunto all'esame della Camera. Quindi non mi sembra giustificata la preoccupazione di un ritardo che potrebbe derivare dall'inserimento di alcuni emendamenti che ci costringerebbero a rinviare il provvedimento al Senato. Dato che si vuol fare presto,

prima di Natale, la legge potrebbe diventare definitiva. Invece, se dovessimo attendere un nuovo disegno di legge del Governo, chissà quanto tempo passerebbe prima che siano colmate le gravi lacune rilevate dall'onorevole Leone e gli elementi di iniquità contenuti nel provvedimento in esame.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La prego di non parlare di iniquità!

MONASTERIO. « Iniquità » nel senso giuridico, non morale; intendo cioè dire che il provvedimento contiene disposizioni non eque.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ella ha fatto il confronto tra queste tabelle e quelle del 1954?

MONASTERIO. Se vi erano delle lacune nella legge del 1954 e se quella legge fu improntata ad uno spirito non adeguato alle esigenze della categoria, a me pare che ciò non possa giustificare la perpetuazione di quelle lacune.

LENOCI. Non posso non condividere le preoccupazioni espresse dall'onorevole Leone. Però debbo fare osservare che effettivamente questo provvedimento è atteso dall'Aeronautica non da un mese, ma da anni, e che esso rappresenta un miglioramento rispetto alle vecchie tabelle. Non possiamo non riconoscere il principio che a uguale rischio debba corrispondere, a prescindere dal grado rivestito, uguale indennità. Però la disparità è modesta, poiché tra le varie indennità vi sono differenze di poche centinaia di lire.

Il collega Monasterio ha detto che anche apportando degli emendamenti in un mese si può giungere in porto. Osservo che, anche se fossero, due, tre, cinque mesi, andrebbe bene lo stesso. Ma si tenga presente che il provvedimento dovrebbe tornare prima alla Commissione del bilancio, perché implicherebbe una variazione della spesa. Quindi sono d'avviso che si debba accogliere l'esortazione del collega Leone affinché il Governo tenga presente quello che è stato detto e nell'avvenire sollecitamente adegui le indennità al principio sano e giusto della uguaglianza del rischio e quindi alla esigenza che a questa uguaglianza di rischio corrisponda una uguaglianza di indennità.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Desidero pregiudizialmente ringraziare l'onorevole Relatore per l'ampia e dettagliata relazione, e devo dire che non sono in disaccordo con l'onorevole Leone per questa posizione preconcetta, soprattutto perché egli ha

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1961

fatto richiamo alla Costituzione, e come uomo di Governo mi sentirei veramente a disagio se non avessi considerato, nella elaborazione del disegno di legge in esame anche quelli che sono i principi della Costituzione. Ma, onorevoli colleghi, affermo — al di là di quelle benevole considerazioni, per altro utili ed afferenti all'argomento, che ha fatto l'onorevole Lenoci — che il disegno di legge in esame non soltanto è migliorativo per il criterio dell'aumento di 20 mila lire in misura fissa per tutti, ma anche perché stabilisce nell'ambito di singole categorie (anche nell'ambito degli stessi sottufficiali) delle piccole differenziazioni non in base ad un criterio discriminativo in relazione al rischio, bensì in base alla frequenza del rischio.

E mi spiego. Non è esatto dire che volano nella stessa misura gli ufficiali ed i sottufficiali; e se dovessimo guardare a questo elemento allora la differenza fra ufficiali e sottufficiali dovrebbe essere più marcata. Le 240 ore che si richiedono come minimo di volo riguardano soprattutto gli ufficiali e non i sottufficiali. È ormai noto che gli apparecchi a reazione richiedono per il loro pilotaggio non soltanto delle qualità attitudinali specifiche — il che è facile reperire anche fra i sottufficiali — ma un titolo di studio, di un certo livello che certifichi una preparazione che diviene sempre più scientifica.

Ebbene: nonostante questo — dico nonostante questo — si è voluto rispettare un criterio che non è affatto discriminativo: quello del 1954.

Allora nell'ambito di una stessa categoria — per esempio dei sottufficiali — era stata fissata un'unica cifra. Ebbene, in quell'unica cifra nell'ambito dei sottufficiali e della truppa (consentirete che un sottufficiale rispetto ad un aviere valga di più?) si è creata una certa differenziazione che torna a vantaggio di coloro che poi rimangono in carriera e continuano a rischiare. Ed è questo patrimonio di esperienza che la Difesa — ed in particolare l'Aeronautica — deve preoccuparsi di non perdere. Ecco perché mentre nelle indennità previste per i sottufficiali con le tabelle del 1954 è detto: «...fino a 10 anni lire 31.900», ora trovate la nuova dizione: «...fino a 10 anni lire 46.500», mentre la cifra di 31.900 è stata mantenuta per il grado medio di sottufficiale, quello di maresciallo. Così pure si è rispettato lo stesso criterio nell'ambito degli ufficiali.

Debbo aggiungere qualche cosa in ordine agli emendamenti che sono stati introdotti dal Senato e che il Governo ha condiviso. Vi sono stati emendamenti presentati dall'oppo-

sizione, dalla maggioranza e dal Governo. Ma vorrei dire che sono stati emendamenti che risentivano anche degli orientamenti governativi conseguenti al successo ottenuto da ulteriori passi fatti presso il Ministero del tesoro. Così si è voluto dare un maggiore riconoscimento ad alcune categorie. Per esempio, a quella del Genio aeronautico, con il riconoscimento della indennità di volo, perché è logico che se un ufficiale del Genio aeronautico vuole effettuare il controllo di una operazione di collaudo deve salire anch'egli sull'apparecchio, e rischiare assieme al pilota.

Altro argomento: revisione delle indennità a favore degli ufficiali medici. C'è una ragione: ai fini dei voli ad alta quota è necessario che i medici, per studiare le reazioni dell'organismo e per constatare la completa idoneità di certi ufficiali che debbono eseguire particolari voli di addestramento, li studino nel momento in cui l'organismo viene sottoposto allo sforzo, e salgano in alto con essi. Ciò a parte il fatto che gli ufficiali medici che fanno parte dei gruppi di soccorso (Catania, Bracciano e via dicendo) sono costretti a volare.

Infine va tenuto presente che anche gli ufficiali commissari, recandosi ad effettuare determinati controlli ai campi vi si recano con aerei o con elicotteri, e quindi anch'essi sono soggetti al rischio, sia pure con minore frequenza.

Interrompendo il collega Leone, poco fa, ho detto che si è voluto tener conto in maniera diversa dell'indennità di volo per gli ufficiali non più idonei al servizio. Abbiamo frequentemente notizie di incidenti in seguito ai quali gli ufficiali vengono menomati nella loro completa idoneità al volo, e in seguito a ciò vengono trasferiti al ruolo servizi. In questo caso non è possibile che un ufficiale perda 15 o 20 anni di indennità di volo; e non sarebbe nemmeno giusto ed equo. Di qui il trattamento che si usa verso questi ufficiali posti nel ruolo servizi.

Ultima osservazione dell'onorevole Leone: perché ai sottufficiali del ruolo servizi non si è riconosciuta l'indennità di volo?

Noi sappiamo quali sono le attribuzioni dei sottufficiali del ruolo servizi. Sono attribuzioni che concernono le caserme, la motorizzazione, l'autocentro, le automobili; sono attribuzioni che riguardano gli assistenti all'amministrazione, con la responsabilità di particolari magazzini, non di tutti. Ora, mentre l'ufficiale è sollecitato spesso a presentarsi all'aeroporto per esaminare la disponibilità dei pezzi necessari, il sottufficiale non va mai.

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1961

Il sottufficiale è soltanto un aiutante dell'ufficiale nell'ufficio nel quale l'ufficiale quotidianamente svolge la sua attività. Non si sposta mai per alcun motivo. Queste sono le ragioni per le quali il Ministero del tesoro si è opposto alla proposta d'estendere l'indennità di volo anche ai sottufficiali del ruolo servizi.

Infine voglio aggiungere qualche cosa sulla questione degli equipaggi fissi di pilotaggio. Anche qui l'amministrazione, per avere un volano e per soddisfare tutti, ha previsto che il Ministro stabilisca annualmente il numero di equipaggi fissi, in modo da consentire una rotazione. Così tutti potranno per uno o due anni beneficiare dell'indennità fissa di volo, oltre quelle normali, e contemporaneamente conglobare questo beneficio nella pensione. Infatti, come loro sanno, ci sono delle aliquote fissate dalla legge del 1954, le quali stabiliscono la pensionabilità della indennità di volo. Debbo dire che l'amministrazione, indipendentemente dalle deliberazioni di oggi, sta già trattando per migliorare la misura delle aliquote previste per la pensionabilità dell'indennità di volo.

Tutto questo ho ritenuto di aggiungere obiettivamente a chiarimento della relazione del collega Fornale e di alcuni interventi che vi sono stati.

PRESIDENTE. Mi corre il dovere di informare i colleghi che anche in questo momento il Presidente della Camera ha invitato le Commissioni a chiudere rapidamente i loro lavori, perché inizia la discussione delle interrogazioni sui gravi fatti del Congo in Assemblea. Stante anche l'importanza della materia per noi, rivolgo un caldo invito alla brevità.

Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli che, se non vi sono osservazioni o proposte di emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

Le tabelle *A*, *B* e *C* annesse alla legge 17 dicembre 1953, n. 953, concernente le misure delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, sono rispettivamente sostituite dalle tabelle *A*, *B* e *C* annesse alla presente legge.

Restano ferme nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge le indennità ragguagliate o comunque commisurate alle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo.

(È approvato).

ART. 2.

L'articolo 3 della legge 17 dicembre 1953, n. 953, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Agli ufficiali e sottufficiali piloti nominati con decreto ministeriale istruttori di volo o di specialità è dovuto un compenso mensile nella misura seguente:

da colonnello a capitano	L.	14.500
tenente	»	13.800
sottotenente	»	13.500
aiutante di battaglia e maresciallo di 1 ^a classe	»	13.500
da maresciallo di 2 ^a classe a sergente	»	13.200

Il compenso spetta unicamente durante i periodi di effettivo esercizio delle mansioni di istruttore.

Non è consentito il cumulo di più compensi per incarichi di istruttore ».

Sono soppressi i soprassoldi previsti dai numeri 3, 4, 10 e 11 della tabella III annessa alle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808.

(È approvato).

ART. 3.

L'articolo 4 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta sostituito dall'articolo 4 della legge 17 dicembre 1953, n. 953, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Al personale militare che frequenta corsi di pilotaggio, compreso quello che si svolge presso l'Accademia aeronautica, è dovuta, dalla data del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano fino a quella del conseguimento del brevetto di pilota militare, la seguente indennità mensile di pilotaggio:

sottotenente	L.	13.600
aiutante di battaglia e maresciallo di 1 ^a classe	»	13.600
da maresciallo di 2 ^a classe a sergente	»	13.300
militare di truppa	»	12.700

Agli ufficiali che frequentano corsi di osservazione aerea è dovuta, fino alla data del conseguimento del brevetto di osservatore dall'aeroplano, la seguente indennità mensile di volo:

da generale a capitano	L.	14.600
tenente	»	13.900
sottotenente	»	13.600

(È approvato).

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1961

ART. 4.

L'indennità mensile di volo di cui all'articolo 9 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, è stabilita nelle seguenti misure: ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, ruolo chimici e ruolo fisici:

da generale a capitano	L.	30.000
tenente	»	27.000
sottotenente	»	25.000

ufficiali medici:

da generale a capitano	L.	17.400
tenente	»	16.600
sottotenente	»	16.300

L'indennità mensile di volo di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 8 marzo 1958, n. 233, viene corrisposta nelle misure stabilite, per gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, dall'articolo 5 della legge 17 dicembre 1953, n. 953.

(È approvato).

ART. 5.

L'indennità mensile di volo di cui al primo comma dell'articolo 10 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, è stabilita nelle seguenti misure per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, che provengono dal servizio permanente effettivo dei ruoli naviganti:

da generale a capitano . . .	L.	17.400
tenente	»	16.600
sottotenente	»	16.300

Per gli ufficiali degli altri ruoli indicati nello stesso comma e per quelli di cui all'articolo 1 della legge 3 aprile 1958, n. 473, l'indennità mensile di volo è stabilita nelle seguenti misure:

da generale a capitano . . .	L.	11.000
tenente	»	10.500
sottotenente	»	10.300

L'indennità mensile di volo spettante agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, e del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, facenti parte di equipaggi

fissi di volo, è stabilita nelle seguenti misure:

da tenente colonnello a capitano	L.	15.900
tenente	»	15.100
sottotenente	»	14.800

(È approvato).

ART. 6.

Ai sottufficiali e graduati del Corpo del Genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, è attribuita l'indennità fissa mensile di volo nella misura seguente:

aiutante di battaglia e maresciallo di 1 ^a classe	L.	6.900
maresciallo di 2 ^a e 3 ^a classe	»	6.400
sergente maggiore e sergente	»	5.300
primo aviere	»	4.350
aviere scelto	»	3.700

Per la corresponsione dell'indennità si osservano le condizioni e modalità stabilite dagli ultimi due commi dell'articolo 11 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808.

(È approvato).

ART. 7.

L'articolo 12 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quale risulta successivamente modificato, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Ai dipendenti civili, compresi gli operai, e ai militari non aventi diritto ad indennità fissa mensile di aeronavigazione, di pilotaggio o di volo, che compiono nell'interesse del servizio voli comandati, spetta, per ogni ora o frazione di ora di volo, una indennità di lire 800, con il limite, per ciascun dipendente civile o militare, di un importo complessivo mensile di lire 7.000 ».

(È approvato).

ART. 8.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1962.

(È approvato).

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1961

ART. 9.

Alla copertura dell'onere di lire 745 milioni e 222.600 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62, sarà provveduto mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli numeri 135 (lire 250 milioni), 142 (lire 42 milioni e 822.600), 149 (lire 13.500.000), 156 (lire 225 milioni), 159 (lire 100 milioni) e 161 (lire 113.900.000) dello stato di previsione della

spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario anzidetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(E approvato).

Passiamo all'esame delle tabelle. Ne do lettura, avvertendo che non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, le porrò successivamente in votazione.

TABELLA A.

INDENNITÀ MENSILE NORMALE DI AERONAVIGAZIONE
PER GLI UFFICIALI DELL'ARMA AERONAUTICA RUOLO NAVIGANTI

Fino a 10 anni di effettivo servizio aeronavigante .	sottotenente	L. 51.500
	tenente	» 52.500
Da 10 a 15 anni di effettivo servizio aeronavigante o capitano	sottotenente	» 55.500
	tenente	» 56.500
	capitano	» 59.500
Da 15 a 20 anni di effettivo servizio aeronavigante o maggiore o tenente colonnello	sottotenente	» 63.000
	tenente	» 64.500
	capitano	» 67.500
	maggiore	
tenente colonnello		
Da 20 a 25 anni di effettivo servizio aeronavigante o colonnello	sottotenente	» 71.500
	tenente	» 73.000
	da capitano a colonnello	» 76.500
Con oltre 25 anni di effettivo servizio aeronavigante o generale	sottotenente	» 80.000
	tenente	» 81.500
	da capitano a generale	» 85.500

INDENNITÀ MENSILE NORMALE DI AERONAVIGAZIONE
PER GLI UFFICIALI OSSERVATORI

Fino a 10 anni di effettivo servizio aeronavigante .	sottotenente	L. 51.500
	tenente	» 52.500
	da capitano a generale	» 54.000
Con oltre 10 anni di effettivo servizio aeronavigante .	sottotenente	» 55.500
	tenente	» 56.500
	da capitano a generale	» 59.500

(E approvata).

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1961

TABELLA B.

INDENNITÀ MENSILE NORMALE DI PILOTAGGIO PER I SOTTUFFICIALI
E MILITARI DI TRUPPA DELL'ARMA AERONAUTICA RUOLO NAVIGANTI

Fino a 10 anni di effettivo servizio di pilotaggio	militare di truppa . . .	L. 43.500
	da sergente a maresciallo di 2 ^a classe	» 45.500
	da maresciallo 1 ^a classe ad aiutante di battaglia . . .	» 46.500
Da 10 a 15 anni di effettivo servizio di pilotaggio	militare di truppa . . .	» 48.000
	da sergente a maresciallo di 2 ^a classe	» 50.500
	da maresciallo 1 ^a classe ad aiutante di battaglia . . .	» 51.500
Da 15 a 20 anni di effettivo servizio di pilotaggio	militare di truppa . . .	» 53.500
	da sergente a maresciallo di 2 ^a classe	» 56.000
	da maresciallo 1 ^a classe ad aiutante di battaglia . . .	» 57.000
Da 20 a 25 anni di effettivo servizio di pilotaggio	militare di truppa . . .	» 58.000
	da sergente a maresciallo di 2 ^a classe	» 61.000
	da maresciallo 1 ^a classe ad aiutante di battaglia . . .	» 62.500
Con oltre 25 anni di effettivo servizio di pilotaggio	militare di truppa . . .	» 63.500
	da sergente a maresciallo di 2 ^a classe	» 66.500
	da maresciallo 1 ^a classe ad aiutante di battaglia . . .	» 68.000

(È approvata).

TABELLA C.

INDENNITÀ MENSILE DI VOLO PER I SOTTUFFICIALI E GRADUATI DELL'ARMA
AERONAUTICA RUOLO SPECIALISTI

1. - Facenti parte degli equipaggi fissi di volo (a).	aiutanti di battaglia e ma- resciallo 1 ^a classe . . .	L. 15.300
	da maresciallo di 2 ^a classe a sergente	» 15.000
	1 ^o aviere e aviere scelto	» 14.300
2. - Non facenti parte degli equipaggi fissi di volo ed appartenenti alle categorie motoristi, montatori, marconisti, armieri, elettromeccanici di bordo e fotografi	aiutanti di battaglia e ma- resciallo 1 ^a classe. . .	» 9.700
	maresciallo di 2 ^a e 3 ^a classe.	» 9.000
	sergente maggiore e ser- gente	» 7.400
	primo aviere	» 6.100
	aviere scelto	» 5.200

(È approvata).

(a) Con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, viene annualmente stabilito il numero massimo dei sottufficiali e graduati di truppa facenti parte degli equipaggi fissi di volo.

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1961

Il disegno di legge sarà subito posto in votazione a scrutinio segreto insieme con gli altri provvedimenti esaminati nella seduta odierna.

MONASTERIO. Per dichiarazione di voto: comunico che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione.

PRESIDENTE. Prendo atto della dichiarazione di voto dell'onorevole Monasterio.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta dei seguenti provvedimenti:

« Nomina a sottotenente di complemento dei sottufficiali in congedo ed invalidi della Marina e dell'Aeronautica » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3320):

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	36
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

« Norme sul servizio vestiario dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3336):

Presenti e votanti	36
Maggioranza	19
Voti favorevoli	35
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

« Nuove misure delle indennità di aeronavigazione di pilotaggio e di volo » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3379):

Presenti	36
Votanti	27
Astenuti	9
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Si sono astenuti dalla votazione:

Alberganti, Amiconi, Angelucci, Barontini, Bei Ciufoli Adele, Boldrini, Clocchiatti, Leone Francesco, Monasterio.

Hanno preso parte alla votazione:

Albarello, Baccelli, Bologna, Borin, Buffone, Chiatante, Corona Giacomo, Cossiga, Dante, D'Arezzo, Fanelli, Fornale, Galli, Ghislandi, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Jozzelli, Lenoci, Leone Raffaele, Lucchesi, Lupis, Messe, Nucci, Pertini, Romualdi, Veronesi, Villa Ruggero.

La seduta termina alle 11.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI